Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
5° Settore - Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE ~~COPIA~~	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 219 Registro deliberazioni Del 15/09/2023	**OGGETTO: Officine CST spa n.q. di procuratore di Polluce SPE srl c/Comune di Milazzo. Ricorso per Decreto ingiuntivo promosso da Officine CST spa n.q. di procuratore di Polluce spe srl cessionario di fatture cedute da Enel Energia s.p.a. per fornitura di energia elettrica r.g. n. 1055/2023 – Autorizzazione alla costituzione in giudizio per l'opposizione a Decreto ingiuntivo.**

L'anno duemilaventitre, il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 13:30 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	SCOLARO	Lucia	Assessore		X
6	MELLINA	Roberto	Assessore	X	
7	COPPOLINO	Franco Mario	Assessore	X	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

. VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.

Comune di Milazzo

(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
Servizio Contenzioso

Proposta di Delibera di G.M. n. 44 del 13/09/2023

Oggetto:Officine CST spa n.q. di procuratore di Polluce SPE srl c/ Comune di Milazzo. Ricorso per Decreto ingiuntivo promosso da Officine CST spa n.q. di procuratore di Polluce spe srl cessionario di fatture cedute da Enel Energia s.p.a. per fornitura di energia elettrica r.g. n.1055/2023– Autorizzazione alla costituzione in giudizio per l'opposizione a Decreto ingiuntivo.

Il Proponente: Assessore al contenzioso Dott. Pasquale Impellizzeri

PREMESSO

Che con Decreto ingiuntivo n. 1055/2023, notificato all'Ente in data 05/09/2023 prot. n. 65184 la soc. Officine CST S.p.A. quale procuratore di Polluce spe srl(società per la cartolarizzazione dei crediti operante ai sensi della L. n. 130 del 30/04/1999) cessionaria e mandataria di fatture cedute da Enel Energia s.p.a. (cedente) per fornitura di energia elettrica, ha ingiunto al Comune di Milazzo di pagare il credito ceduti per un importo di € 101.227,45 oltre interessi maturati e maturandi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 a decorrere dalle scadenze delle singole fatture.
Che le fatture oggetto di cessione del credito elencate nel ricorso sono state oggetto di cessione in data 20/12/2019 così come si evince dall'allegato elenco indicato nel D.I.;

Considerato che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.
Che le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile.
Che la prima importante differenza che si riscontra rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1260 del Codice Civile, che disciplina il principio della libera cedibilità del credito, è che la cessione dei crediti i è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione, pertanto, affinché la cessione sia opponibile, è necessario che l'ente pubblico abbia espressamente accettato la cessione del credito;
Che la giurisprudenza maggioritaria ritiene la cessione di crediti vantati verso la pubblica amministrazione non si perfezioni, ai fini dell'opponibilità, con la sola notifica dell'atto di cessione, secondo la disciplina generale contenuta nel capo V, titolo I, libro IV del codice civile, ma consegua ad una disciplina ad hoc di carattere pubblicistico (vedi Cass., sez. I civile, 16 settembre 2002 n. 13481)
Che la normativa prevede che la cessione del credito verso la p.a. sia documentata in un atto pubblico, o in una scrittura privata autenticata (come prevede l'articolo 69 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e che tale cessione sia oggetto di necessaria accettazione da parte dell'ente, ai fini della sua opponibilità all'ente medesimo (come previsto nell'articolo 70, terzo comma, stesso regio decreto: "Per le

somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima", dove l'articolo 9 della legge 2248/1865, all. E, prevede: "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata");

Che la giurisprudenza maggioritaria ritiene, altresì, che la detta disciplina vada riferita alla pubblica amministrazione nella sua interezza, comprendendo in tale ambito tutti gli enti pubblici che la formano (Cass., sez. I, 11 dicembre 1996, n. 11041), e che quindi tali disposizioni vanno del pari applicate anche riguardo ai crediti vantati nei confronti degli enti pubblici (T.A.R. Napoli, Sez. I, 4 giugno 2003, n. 7201); Che, per una controversa analoga, il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 8.3.2021, resa nel giudizio R.G. 1212/2017, ha delineato i principi generali dell'istituto della cessione dei crediti nei rapporti con la P.A., affermando che l'art.69 del R.D. n.2440 del 1923 stabilisce la forma che la cessione deve assumere, mentre l'art.710 del citato R.D., introducendo una deroga all'art.1260 C.C., al terzo comma, rinviando alle disposizioni dell'art.9, all.E, della L.20 marzo 1865 n. 2248, stabilisce che sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata, ritenendo tale previsione normativa applicabile alla fattispecie per i contratto di fornitura di energia elettrica.

Che nel 2012 sono stati adottati due Decreti Ministeriali, con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha previsto l'impiego della piattaforma elettronica per la semplificazione delle modalità di cessione dei crediti. Attraverso questa piattaforma avviene l'incontro tra creditore e debitore e vengono compiute diverse formalità tra cui la certificazione del credito. Il primo decreto, c.d. Decreto Certificazioni 1, è stato adottato il 22 maggio 2012 e disciplina le "modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali", il secondo, c.d. Decreto Certificazioni 2, è stato adottato il 25 giugno 2012 e disciplina le "modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, co. 3-bis e 3-ter del DL185/2008". Entrambi prevedono che la comunicazione alla pubblica amministrazione della cessione dei crediti, una volta certificati, debba essere fatta attraverso la piattaforma. In questo modo viene rispettato il requisito previsto dall'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l'obbligo di notificazione. Gli articoli 6 del Decreto Certificazioni 1 e 7 del Decreto Certificazioni 2 prevedono che attraverso il meccanismo della certificazione, l'amministrazione ceduta o l'ente debitore debbano accettare preventivamente una possibile cessione del credito a banche o intermediari finanziari abilitati.

Che, infine, torna utile richiamare il punto 4.9 - Cessione dei crediti - della delibera ANAC n.4 del 07/07/2011 con la quale si puntualizza che i cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorsi di progettazione ed incarico di progettazione sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

Considerato che, a seguito di confronto con l'Ufficio Finanze e Tributi – Provveditorato veniva comunicato che alcune delle fatture oggetto di cessione erano state già pagate dall'Ente, e che

pertanto, si ritiene opportuno proporre opposizione al Decreto ingiuntivo r.g. 1055/2023 proposto da Officine CST spa quale procuratore **di Polluce spe** e notificato in data 05/09/2023 per l'inesistenza dei presupposti di legge;

Visto l'art. 4 delle "Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati ai fini del conferimento degli incarichi legali", approvate con Deliberazione di Giunta Municipale n. 109 del 18/05/2017;

Visto l'articolo 6 delle suddette Linee guida;

Visto il D.M. n. 55 del 10/03/2014, con il quale sono stati aggiornati i cd Parametri Ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi professionali di cui alla Legge 24/03/2012 n. 27;

Considerato che il valore della causa è pari ad € 101.227.45 oltre interessi e spese legali;

Ritenuto di dovere demandare al Dirigente del 1° Settore l'adozione dei susseguenti provvedimenti gestionali;

Visto l'art. 183 del T.U. E.L.;

Ritenuto di dovere quantificare le somme dovute, sulla base dei minimi tariffari, di cui al DM 55/2014, previsti per le cause davanti al Tribunale la somma di € 10.289,71 quale compenso lordo onnicomprensivo di accessori per la prestazione professionale del legale incaricato, oltre € 850.00 a titolo di somme per il pagamento del contributo unificato e marca per iscrizione della causa a ruolo il tutto per un importo complessivo di € 11.139,71 ;

Visti: la L. 08.06.1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23.12.2000, n. 30, nonché il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista altresì la legge 24/03/2012 n. 27 di conversione del D.L. 24/01/2012 (Cd Decreto Monti sulle liberalizzazioni);

vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 48 del 5/03/2021 avente per oggetto "Approvazione Linee Guida per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale";

visti i sottoindicati articoli di tali Linee Guida:

art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco;

art. 6 – Corrispettivo;

visto l'art. 183 T.U. E.L.;

visto il vigente regolamento di contabilità;

Comune di Milazzo

(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
Servizio Contenzioso

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs. 118/2011) e la Delibera di G.M. 112 del 12/04/2023 di approvazione del PEG 2023/2025 (art. 169 D.Lgs. n.267/2000)

PROPONE

- Di autorizzare il Sindaco a conferire procura alle liti , ai sensi dell'articolo 4,co.2 delle Linee Guida sopra indicate, al fine della costituzione in giudizio per proporre opposizione al Decreto ingiuntivo r.g. n. 1055/2023 promosso da Officine CST s.p.a. nella qualità di procuratore di Polluce spe (società per la cartolarizzazione dei crediti operante ai sensi della L. n. 130 del 30/04/1999 - cessionaria) della cedente Enel Energia s.p.a., notificato in data 05/09/2023 ed assunto al protocollo dell'Ente al prot. 65184 per il pagamento del credito derivante dalla cessione di fatture per fornitura di energia elettrica ;

-Di demandare al Dirigente del I° Settore l'assunzione dei conseguenti provvedimenti gestionali;

-Di disporre con la presente l'assegnazione al Dirigente del 1° Settore delle risorse necessarie dovute pari complessivamente ad € 11.139,71 di cui € 7.052,00 a titolo di compenso, € 1.057,80 quali spese generali al 15 % sul compenso, € 324,39 a titolo di CPA, € 1.855,52 per IVA al 22% (se dovuta), ed € 850 quali somme per contributo unificato e marca per iscrivere la causa a ruolo, con imputazione della spesa al cod 01.02-1.03.02.99.002 –Spese per liti , arbitraggi e consulenze legali - Risarcimento danno Cap. 520 esercizio finanziario 2023, dando atto che la stessa viene assunta al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente;

-Di trasmettere altresì il provvedimento de quo all'Ufficio Deliberazioni per la raccolta e la pubblicazione;

-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria

Proposta di Delibera di Giunta Municipale n. 44 del 13/09/2023

Proroga incarico n. 42 del 13-09-2023

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, lì 13/09/2023

Il Funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Di Bella Rosaria

IL DIRIGENTE
Dott. Andreina Mazzù

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, lì 13-09-2023

Il responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE
Dott. Andreina Mazzù

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 18/09/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ **il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).**
- ☐ **il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).**

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, lì _____ Il Segretario Generale	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____. Milazzo, lì _____ Il Responsabile dell'U.O.